

ATTIVITA' DEGLI AVVOCATI STABILITI

In relazione alle udienze ove gli avvocati stabiliti compaiano personalmente o quali sostituti di colleghi è necessario rispondere ai seguenti quesiti

- 1) se l'Avvocato Stabilito, ai sensi dell'art. 5 della Direttiva 98/5/CE e degli artt. 4 e 8 del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, potendo svolgere le stesse attività professionali dell'avvocato che esercita con il corrispondente titolo nello Stato membro ospitante, può essere nominato sostituto processuale ai sensi degli artt. 97, co. 4, c.p.p. e 102 c.p.p. e se la nomina di sostituto ex art. 102 c.p.p. deve essere fatta esclusivamente da parte di avvocato con il quale abbia dichiarato d'agire d'intesa, tenendo ferma la possibilità da parte dell'avvocato straniero stabilito di agire d'intesa con diversi avvocati e in più procedimenti giudiziari;
- 2) se, considerato che l'agire d'intesa con avvocato dello Stato membro ospitante previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 deve risultare da scrittura autenticata o da dichiarazione congiunta resa da entrambi gli avvocati all'autorità procedente o al giudice adito, è opportuno che anche il mandato professionale venga assunto congiuntamente, e non in via autonoma;
- 3) sia possibile che l'avvocato stabilito anche per giudizi pendenti avanti la medesima Autorità Giudiziaria (ad esempio medesimo Tribunale) possa agire d'intesa con un diverso avvocato per ogni controversia o sia sufficiente che l'intesa possa essere correttamente rappresentata da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati e contenuta in documento allegato al fascicolo di parte e nel quale non vi sia alcun riferimento al contenzioso (a titolo esemplificativo: nominativo delle parti, RG, autorità procedente, oggetto);

Il Consiglio, alla luce degli orientamenti espressi da altri Consigli su analogo argomento, osserva quanto segue.

L'art. 4 del R.D.L. n. 1578/1933 subordina l'esercizio della professione di avvocato alla iscrizione in un albo.

L'art. 3 dell'anzidetto D. Lgs. n. 96/01 prevede che l'avvocato stabilito sia iscritto nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati.

Ai sensi, poi, del successivo art. 4, l'avvocato stabilito "ha diritto di esercitare la professione di avvocato di cui al regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente titolo".

Fra le modalità di esercizio spicca, in primo luogo, quella recata dall'art. 8, il quale prevede, al comma 1, che l'Avvocato stabilito deve "agire di intesa" con un professionista qualificatosi avvocato in Italia fin dall'origine. Quest'ultimo, infatti, dovrà assicurare "i rapporti (dell'avvocato stabilito) con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori".

Ad avviso del Consiglio, la ratio di tale norma va individuata nel dovere di osservanza, da parte dell'avvocato stabilito, "delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato" in

un Paese diverso da quello di origine e si estrinseca nel successivo comma 2, laddove vengono precisati i contorni formali della cosiddetta intesa, che può concretizzarsi, alternativamente, in:

- Una scrittura privata autenticata ovvero
- Una “dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito”

La norma, quindi, impone doveri di ottemperanza e di vigilanza in capo, rispettivamente, all’avvocato stabilito ed all’avvocato del Paese ospitante e prescrive una presa d’atto formale ed esplicita dei medesimi, scritta ovvero resa a verbale, in esecuzione del cosiddetto rapporto di intesa. Non prevede, invece, la compresenza avanti l’Autorità giudiziaria di entrambi gli Avvocati allorquando l’Avvocato stabilito eserciti la professione in co mandato con l’avvocato del paese ospitante.

La sostituzione in udienza è, senza dubbio, prestazione giudiziale. Dispone l’art. 8 d.lgs. n. 96/2001 che, nell’esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, l’avvocato stabilito agisca “di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l’autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori”, con l’ulteriore precisazione che l’intesa de qua debba risultare “da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità procedente”, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito.

Ritiene il C.O.A. che, osservate le anzidette modalità di documentazione e comunicazione dell’intesa tra l’avvocato stabilito e l’avvocato iscritto all’Albo ordinario, non vi siano ostacoli alla sostituzione in udienza del professionista con il quale il primo agisce d’intesa, apparendo la delega per la sostituzione comunque idonea a contemperare il diritto all’esercizio dell’attività lavorativa (dell’avvocato stabilito) con le cautele predisposte dall’ordinamento, per la finalità di interesse generale del buon andamento della giustizia, a più forte ragione valendo l’assunzione di responsabilità del delegante per l’operato del delegato.

L’avvocato con il quale l’avvocato stabilito agisce di intesa ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 96/2001 non è obbligato a presenziare, ovvero assistere alle udienze alle quali l’avvocato stabilito partecipa (in questo senso, peraltro, v. anche Corte di Giustizia UE, 25.2.1988, in c. 427/85). Si osserva tuttavia che l’intesa implica una forte responsabilità – anche disciplinare - dell’avvocato italiano per quanto attiene al controllo dell’attività dell’avvocato stabilito, pur in assenza della condivisione del mandato difensivo.

L’avvocato stabilito non può essere nominato sostituto processuale ai sensi degli artt. 97, co. 4, c.p.p. e 102 c.p.p. se non dell’avvocato con il quale abbia

dichiarato di agire d'intesa previa o contestualmente alla comunicazione all'Autorità Giudiziaria dell'esistenza della predetta intesa.

L'avvocato stabilito non può essere delegato da un avvocato diverso da quello con il quale abbia dichiarato di agire d'intesa quale sostituto d'udienza.

Il C.o.A. ritiene che in caso di sostituzione da parte di avvocati stabiliti di colleghi possano ravvisarsi profili di mancata legittimazione processuale con evidenti risvolti di natura disciplinare e penale (per esercizio abusivo della professione) nei confronti di chi abbia illegittimamente esercitato la professione di avvocato.

Si dispone che la presente venga inviata ai magistrati tutti del Tribunale di Vicenza oltre che pubblicata sul sito dell'Ordine